OGGETTO: Predisposizione studio preliminare di fattibilità giuridica relativo alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio del Comune di Monterosso Almo.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Comune di Monterosso Almo, nel seguito denominato "Contraente", con sede in Piazza San Giovanni, n. 10, 97010 Monterosso Almo, codice fiscale: 92005940884, Partita IVA: 00177300886, indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it, in persona del suo legale rappresentante Dott. Salvatore Pagano, nella sua qualità di Sindaco pro tempore,

E

l'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito "GIUR"), con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo P.E.C. protocollo@pec.unict.it rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020

PREMESSO

- che il Comune di Monterosso Almo, per favorire e promuovere il processo di transizione energetica e come strumento di tutela dei clienti vulnerabili e di contrasto della povertà energetica nel proprio territorio, intende procedere alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile;

- che il Dipartimento GIUR ha specifiche competenze nelle materie afferenti la costituzione di comunità energetiche rinnovabili;

- che, nelle more del completamento del quadro interno di attuazione delle Direttive UE 2018/2001 (REDII) e 2019/944 (IMED), il Comune di Monterosso Almo intende avvalersi delle suddette competenze al fine di sviluppare uno studio preliminare di fattibilità, di carattere giuridico-regolatorio, per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul proprio territorio.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Il Contraente affida al Dipartimento GIUR dell'Università degli Studi di Catania, che accetta, l'incarico di:

Predisporre uno studio preliminare di fattibilità giuridica relativo alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio del Comune di Monterosso Almo.

Art. 2
Programma delle attività

Il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è definito nell'ambito della presente Convenzione.
In particolare, è demandata al Dipartimento di Giurisprudenza:

1) l'assistenza nell'individuazione dei contenuti sulla base dei quali attuare strategie di comunicazione e/o sensibilizzazione della cittadinanza in ordine al coinvolgimento nella realizzazione di una CER ed assistenza nei passaggi amministrativi necessari (delibere, avvisi, manifestazione di interesse, redazione dell'atto di impegno e delle liberatorie GDPR da proporre ai soggetti aderenti);
2) analisi delle tipologie di utenza e dei dati di consumo dell'edilizia pubblica e dei privati aderenti e dei dati aggregati di prelievo;
3) analisi dell'iniziativa e verifica della coerenza e compatibilità con il quadro normativo e regolatorio vigente;
4) individuazione della forma giuridica più confacente per la realizzazione della CER;
5) proposta di riparto dei flussi economici generati dalla CER;
6) predisposizione di una Scheda di Sintesi dell'iniziativa e del Piano Economico e Finanziario (Business Plan) avente ad oggetto la previsione dei flussi generati dalla CER in seguito all'adesione al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente convenzione.
Il Comune di Monterosso Almo si impegna a fornire tutti i dati necessari alla elaborazione dello Studio di fattibilità.

Art. 3
Durata e luogo di esecuzione

La presente Convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
Lo studio di fattibilità potrà comunque essere consegnato in un tempo più breve, se completo.
Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte, secondo le specifiche necessità, presso il Comune di Monterosso Almo o presso la sede del Dipartimento GIUR.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 4
Rinnovo

La presente convenzione è rinnovabile previo accordo scritto delle parti, trasmesso mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Art. 5
Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è fissato in 10.000 E. (diecimila Euro) più IVA, e verrà corrisposto dal Contraente all'Università.

Art. 6
Modalità' di pagamento

Il Contraente verserà ai Dipartimenti GIUR e DIEEI il corrispettivo di cui al precedente art. 5 alla consegna dello Studio di fattibilità, con le seguenti modalità:
- il 20% (2.000, 00 Euro; duemila Euro) come anticipo, entro 30 gg. dalla firma;
- la rimanente parte al momento della consegna dello Studio di fattibilità.

Tutte le fatture **elettroniche** relative alla presente convenzione dovranno essere intestate a:

- Il corrispettivo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario nel c/c bancario Crédit Agricole S.p.A. IBAN (OMISSIS) intestato a Dipartimento di Giurisprudenza (GIUR) – Università degli Studi di Catania;

Art. 7
Responsabilità scientifica

I responsabili scientifici designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono:
- per il Contraente: Dott. Carmelo Iurato.
- per l'Università: Prof.ssa Marisa Meli (GIUR)

Art. 8
Condizioni generali

Il Contraente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto della convenzione stessa.
Il personale del Contraente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento di Giurisprudenza per assistere ai lavori relativi alla presente convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore presso l'Università.

Art. 9
Proprietà dei risultati

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico, su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, saranno di esclusiva proprietà del Contraente e dell'Università; tuttavia il Contraente e il Dipartimento convengono che lo sfruttamento economico degli stessi, in qualunque forma, sarà riservato al Contraente.
I responsabili scientifici, di cui al precedente art. 7 concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite dal Contraente per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi della presente convenzione siano, al termine delle attività previste, riconsegnate dal Dipartimento dell'Università di Catania al Contraente stesso.
I risultati specifici della ricerca possono essere utilizzati da entrambe le parti contraenti nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Art. 10
Riservatezza e pubblicazioni

Il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Contraente, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. Qualora il Dipartimento intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con il Contraente i termini e modi delle pubblicazioni.

Art. 11
Codice etico e di comportamento

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art 12

Inadempienze

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, la convenzione potrà essere risolta previa diffida ad adempiere, trasmessa alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti nel corso della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito dalle parti.

Art. 14
Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Catania.

Art. 15
Registrazione

Il presente atto, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici